

ORIGINALE

STUDIO LEGALE

Avv. Giovanna Sarnacchiaro
Via Conte Orsini, 18 tel/fax 0818291318
giovanna.sarnacchiaro@pecavvocatinola.it
fax: 0810112028 C.F.: SRNGNN66P56C495J
80035 - Nola (NA)

TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA

Sezione - lavoro

Ricorso ex art. 700 c.p.c



Per: Festa Anna nata ad Avellino (AV) il 25/06/1988 e residente a Saviano (NA) in Viale Servi di Maria n. 15 C.F.: FSTNNA88H65A509T, rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'Avv. Giovanna Sarnacchiaro, per procura in calce al presente ricorso, e domiciliata, per elezione che si compie agli effetti del presente atto, presso la cancelleria del Tribunale, chiede che le relative comunicazioni vengano trasmesse al fax: 0810112028 o inviate a mezzo PEC: giovanna.sarnacchiaro@pecavvocatinola.it

- RICORRENTE

CONTRO

- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore;
- AMBITO TERRITORIALE DI VERONA, in persona del Dirigente pro tempore;
- UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO, in persona del Dirigente pro tempore;
- Tutti rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma, via Dei Portoghesi, 12;

- RESISTENTI

NEI CONFRONTI DI

- Tutti i docenti inseriti nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento per le classi concorsuali: Scuola dell'Infanzia, Scuola Primaria e nel corrispondente elenco del sostegno della terza fascia delle graduatorie ad esaurimento, valide per gli anni scolastici 2014/2017 Ambito territoriale di Verona, ossia di tutti i docenti che in virtù dell'inserimento della Prof.ssa Festa Anna, sarebbero scavalcati in graduatoria e per punteggio della ricorrente, anche ai fini dell'immissione in ruolo

- POTENZIALI RESISTENTI

ESPOSIZIONE DEI FATTI ED ELEMENTI DI DIRITTO

- Festa Anna è una docente precaria che ha conseguito la laurea in Scienze della Formazione Primaria, corso di laurea quadriennale ante riforma (V. presso l'Università degli Studi di Salerno, indirizzo scuola elementare, in data 19/06/2012, comprensiva di abilitazione all'insegnamento di sostegno polivalente per la scuola elementare, dopo essersi immatricolata, nell'anno accademico 2007/2008 (all. 1);
- Occorre precisare che l'esame di laurea sostenuto a conclusione dei corsi in Scienze Della Formazione Primaria, istituiti a norma dell'art. 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, ha valore di esame di stato e abilita all'insegnamento, rispettivamente, nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria (Legge 53/2003, art. 5), nella fattispecie il piano di studio della ricorrente ha compreso anche il titolo di sostegno;

Esso consente, altresì, ai sensi dell'art. 5, comma 3, della L. 28.03.2003 n. 53, l'inserimento nelle graduatorie permanenti previste dall'art. 401 del T.U. di cui al D. Lgs. 16.04.1994, n. 297, e oggi trasformate in graduatorie ad esaurimento per effetto dell'art. 1, comma 605, della L. 296/2006.

La Legge n. 14 del 24 febbraio 2012, di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, ha introdotto la norma di cui all'art. 14, comma 2-ter, ai sensi della quale "*fermo restando che le graduatorie ad esaurimento di cui all'art. 1, commi 605, lettera c), e*

607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, restano chiuse, limitatamente ai docenti che hanno conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), il secondo e il terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31° e 32° e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77°, nonché dei corsi di laurea in Scienze della formazione primaria, negli anni accademici 2008-2009, 2009-2010 e 2010-2011, è istituita una fascia aggiuntiva alle predette graduatorie".

L'art. 1, comma 1, del D.M. 53/2012, ha previsto che, nel periodo temporale compreso tra il 19 giugno 2012 e il 10 luglio 2012, "possono presentare domanda di inclusione in una fascia aggiuntiva alla terza fascia delle graduatorie ad esaurimento costituite in applicazione del D.M. 12 maggio 2011 n. 44, modificato dal D.M. 26 maggio 2011 n. 47, i docenti che negli anni accademici 2008/2009, 2009/10 e 2010/11 hanno conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), il secondo e il terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31° e 32° e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A, nonché i corsi di laurea in Scienze della Formazione Primaria".

- La ricorrente ha conseguito la laurea in Scienze della Formazione Primaria, indirizzo scuola elementare, in data 19/06/2012, comprensiva di abilitazione all'insegnamento di sostegno polivalente per la scuola elementare, dopo essersi immatricolata, nell'anno accademico 2007/2008 ed è stata inserita nella IV fascia aggiuntiva alle graduatorie ad esaurimento dall'U.S.R. della Campania (all. 3) a seguito di domanda di inserimento presentata dalla stessa in data 06/07/2012 (all. 2);
- Successivamente, la ricorrente presentava domanda di messa a disposizione presso gli istituti scolastici di interesse per la provincia di Viterbo e diveniva destinataria di contratto a tempo determinato, con decorrenza dal 24/09/2012 e cessazione al 02/10/2012, per supplenza su posto di sostegno di scuola primaria; In data 28/11/2012, la ricorrente stipulava ulteriore contratto a tempo determinato con decorrenza dal 28/11/2012 e cessazione al 30/06/2013, su medesima supplenza, per posto di sostegno di scuola primaria;

- 
- In data 11/09/2013, prestava servizio con contratto a tempo determinato presso l'istituto comprensivo "Ettore Sacconi" di Tarquinia (VT), con decorrenza dall'11/09/2013 e cessazione al 30/06/2014, per supplenza su posto di docente di scuola primaria (all.ti 4); Orbene, in data 17/05/2014, la ricorrente ha presentato domanda di aggiornamento nelle graduatorie ad esaurimento valide per gli anni scolastici 2014/2017, presso l'U.S.R. del Veneto ambito territoriale di Verona (all. 5), ma con la pubblicazione delle graduatorie provvisorie la ricorrente notava l'assenza del proprio nominativo in tutte e tre le classi di concorso, e pertanto, la stessa inviava prontamente reclamo all'U.S.R. del Veneto ambito territoriale di Verona, in data 01/08/2014 (all. 6);
 - L'amministrazione scolastica non prendeva in considerazione il reclamo presentato dalla ricorrente, al punto che in data 26/08/2014 il dirigente le inviava il decreto di esclusione dalle graduatorie definitive della provincia di Verona, per gli anni scolastici 2014/2017 (all. 11);
 - La ricorrente contesta e impugna il decreto di esclusione dalle graduatorie ad esaurimento, che le ha azzerato tutte le chances di stipula di contratto a termine, non solo, ma le ha precluso la possibilità di divenire docente di ruolo, in quanto, con il punteggio attuale spettante alla ricorrente, previo esame dei posti disponibili per nomine in ruolo nell'anno scolastico 2014/2015 (all. 10), l'istante subirà il grave danno di perdere l'opportunità di divenire docente di ruolo, configurandosi un danno grave ed irreparabile;
- Ai fini di una maggiore chiarezza espositiva, segue un prospetto di calcolo semplificato del punteggio posseduto dalla ricorrente:

TITOLI DI STUDIO

- LAUREA QUADRIENNALE IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA: PUNTI 42
- #### TITOLI DI SERVIZIO
- ANNO SCOLASTICO 2012/2013 SERVIZIO SVOLTO DAL 24/09/2012 AL 30/06/2012 PER COMPLESSIVI GIORNI 280: PUNTI 12
 - ANNO SCOLASTICO 2013/2014 SERVIZIO SVOLTO DALL' 11/09/2013 AL 10/05/2014 PER COMPLESSIVI GIORNI 242: PUNTI 12

TOTALE PUNTEGGIO DERIVANTE DALLA SOMMA TRA TITOLO DI STUDIO E TITOLI DI SERVIZIO: PUNTI 66.

Orbene, in virtù di tale punteggio, nella graduatoria definitiva del sostegno (all. 8) per la scuola primaria della provincia di Verona, la ricorrente si sarebbe posizionata al posto 61; considerato che fino ad ora, sono state immessi in ruolo 62 docenti e le graduatorie risultano esaurite, si può affermare che la ricorrente se presente in graduatoria, sarebbe stata immessa in ruolo! (all. 10);

Nella graduatoria definitiva per la classe concorsuale di scuola primaria (all. 7), la ricorrente si sarebbe posizionata al posto 464 su 466 docenti inseriti in graduatoria;

Nella graduatoria definitiva per la classe concorsuale di lingua inglese, la ricorrente si sarebbe posizionata al posto 227 su 229 docenti inseriti in graduatoria (all. 9).

Considerata la validità triennale delle graduatorie (2014/2017), con la mancata inclusione dell'istante, l'amministrazione scolastica le ha precluso, per i prossimi tre anni, qualsiasi approccio lavorativo, nonché, danno ancor più grave, le ha causato la perdita dell'immissione in ruolo sul sostegno. Questa difesa vuole sottolineare che l'istante era già in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge, nel termine di presentazione della domanda ed infatti la stessa ha già avuto un provvedimento positivo, visto che L'U.S.R. della Campania aveva provveduto ad inserirla nelle graduatorie ad esaurimento, anche se nella IV fascia aggiuntiva;

- Il provvedimento di esclusione emanato dall'U.S.R. del Veneto, motiva l'esclusione della ricorrente: [...] *"la docente non risulta in possesso dei requisiti prescritti per essere inclusa nelle graduatorie ad esaurimento, avendo conseguito il titolo di abilitazione oltre gli anni accademici consentiti"*. Questa difesa contesta la motivazione, in quanto infondata e basata su un mero dato temporale, ma non incidente sul dato sostanziale: la ricorrente era in possesso di tutti i requisiti stabiliti dalla legge alla data di scadenza di presentazione della domanda, che era il 10/07/2012, pertanto, la stessa era laureata ed abilitata per la scuola primaria, per il sostegno e per la lingua inglese al pari degli altri docenti inseriti nelle graduatorie.

- A suffragio delle ragioni della ricorrente si citano recenti sentenze del Tar Lazio sezione terza bis nn. 11078/2013 e 4349/2014 (all. 12) in cui il tribunale amministrativo ha accolto i ricorsi di alcuni docenti che avevano impugnato il D.D.G. n. 82 del 2012, nella parte in cui escludeva i ricorrenti dal bando, solo perché in

possesso del titolo di studio conseguito successivamente alla data prevista dal bando, ma comunque entro il termine di presentazione della domanda;

Orbene, per una migliore comprensione delle ragioni di legittimità dei provvedimenti impugnati, che saranno esposte in diritto, occorre procedere a una breve ricostruzione del quadro normativo vigente in materia di reclutamento degli insegnanti della scuola pubblica. Detto sistema è disciplinato dal Testo Unico delle disposizioni vigenti in materia approvato con D.Lgs. n. 297/1994, nel testo modificato e integrato dalla Legge n. 124/99 la quale ha innovato profondamente il sistema di reclutamento, applicando con fedeltà il precetto dell'art. 97, comma 3 Cost., secondo cui "agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvi i casi stabiliti dalla legge". Più precisamente, l'art. 1 della legge 124/1999 ha previsto la soppressione del concorso per soli titoli e la trasformazione delle relative graduatorie in graduatorie permanenti, periodicamente integrabili.

L'accesso ai ruoli, secondo la disposizione citata, avviene per il 50 per cento dei posti mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti richiamate. La graduatoria permanente svolge anche l'altra importante funzione di essere l'unica fonte per il conferimento delle supplenze annuali e temporanee, qualora non sia possibile provvedere alla copertura provvisoria della cattedra o dei posti di insegnamento, con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali.

In questo modo gli insegnanti confluiti nelle graduatorie permanenti e uniche, se non assunti nel contingente del 50% dei posti assegnabili, in attesa di essere assunti per scorrimento della graduatoria permanente, hanno la possibilità di acquisire professionalità attraverso le supplenze.

Le graduatorie uniche permanenti (istituite - come dicevamo - dall'art. 1, comma 6, della Legge n. 124/99, che ha sostituito l'art. 401 del T.U. n. 297/94) sono state periodicamente aggiornate, con lo spostamento di posto degli iscritti ai quali sia riconosciuto un punteggio migliore, e integrate (fino a quando è intervenuta la trasformazione in graduatorie ad esaurimento per effetto dell'art. , comma 605, lett. c), della legge n. 296/2006) con l'inserimento dei docenti titolari di una o più abilitazioni conseguite a seguito di diplomi SSIS, o diploma di Laurea in Scienze della

formazione o di Didattica della musica o COBASLID o, infine, dei docenti abilitati attraverso le sessioni riservate.

La graduatoria è stata dunque definita come permanente perché è sempre la stessa graduatoria che ha subito periodici aggiornamenti (con lo spostamento di posto degli iscritti ai quali è riconosciuto un punteggio migliore) e integrazioni (con l'inserimento "a pettine" dei nuovi arrivati).

Contrariamente allo spirito della Legge n. 124/99, il Ministero della Pubblica Istruzione, con i **DECRETI MINISTERIALI N. 123 E N. 146, RISPETTIVAMENTE DEL 27 MARZO E 18 MAGGIO 2000**, dettando le modalità per la trasformazione delle graduatorie provinciali dei concorsi per soli titoli in graduatorie permanenti ed, in particolare, quelle di prima integrazione, ne ha stabilito l'articolazione in quattro fasce autonome disposte secondo un ordine decrescente, subordinando a tale dislocazione il momento della assunzione.

Sulla base di questa costruzione, invero, solo dopo che fossero risultati sistemati tutti i soggetti inclusi nelle fasce precedenti si sarebbe potuto procedere alla nomina di un aspirante inserito nelle fasce successive anche se lo stesso avesse avuto un punteggio superiore a quello dei colleghi inseriti nelle fasce precedenti.

Proprio perché contrari allo spirito della normativa sottesa alla L. n. 124/99, i citati decreti ministeriali 27 marzo e 18 maggio 2000, n. 123 e n. 146, sono stati dichiarati illegittimi dal TAR Lazio, Sezione Terza bis, con le sentenze n. 2799 e n. 5535 del 2001 e n. 4731 del 2002, nella parte in cui avevano istituite distinte graduatorie di soggetti da inserire nelle graduatorie permanenti, stravolgendo l'unitarietà della procedura e il principio meritocratico che la legge n. 124 del 1999 ha posto alla base del sistema di assunzione del personale docente della scuola pubblica.

Successivamente, è intervenuto il D.L. n. 255/2001, convertito in Legge n. 333/2001, il quale all'art. 1, comma 2, ha previsto che gli insegnanti già inseriti nella terza e quarta fascia, ai sensi del Decreto n. 123 del 27 marzo 2000, confluissero in un unico scaglione, ossia nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento.

Il TAR dell'Emilia-Romagna, con ordinanze iscritte ai nn. 256, 289, 552 e 790 del Registro Ordinanze 2003, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255 (Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001/2002), convertito, con modificazioni, nella legge 20 agosto 2001, n. 333, in quanto, tale norma, eliminando ogni distinzione tra coloro che avevano i requisiti per essere iscritti nella terza fascia e coloro che, viceversa, non li avevano, avrebbe leso il diritto degli iscritti nella terza fascia all'affidamento riguardo al godimento di una posizione prioritaria rispetto a coloro che erano stati inclusi nella quarta

fascia.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 168/2004, ha ritenuto manifestamente infondata la suddetta questione di legittimità costituzionale in quanto "[...] non può trovare tutela l'affidamento di chi, avendo una certa posizione in una graduatoria, avrebbe potuto confidare di non essere, in futuro, scavalcato da alcuni di coloro che nella medesima lo seguivano [...]".

Nella terza fascia delle graduatorie, dunque, sono stati inseriti tutti i nuovi aspiranti, ovvero i docenti in possesso di abilitazione o idoneità conseguita per effetto del superamento di procedure concorsuali per esami e cattedre; o in possesso di abilitazione conseguita a seguito della frequenza delle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS o COBASLID); o per effetto del diploma "di Didattica della musica", valido per l'accesso alle graduatorie per le classi di concorso 31/A e 32/A, o per effetto del diploma di secondo livello rilasciato dalle Accademie di Belle Arti a seguito dei corsi biennali ad indirizzo didattico; o per effetto della laurea in Scienze della formazione primaria.

L'art. 1 comma 605 della l. 296/2006, con l'intento di non alimentare ulteriormente il precariato e salvaguardare i diritti dei docenti abilitati con le procedure finora realizzate, ha trasformato le graduatorie permanenti del personale docente in graduatorie a esaurimento, escludendo (ma solo in linea di principio, come vedremo) la possibilità di nuovi inserimenti, salvo quelli dei soli docenti abilitati non ancora inclusi alla data di entrata in vigore della legge stessa o che stessero completando il percorso formativo abilitante.

Invero, occorre osservare che lo stesso legislatore, con il citato articolo 1, comma 605 della Legge 296 del 2006, ha previsto una «fase transitoria»: «*in attesa di un nuovo sistema di reclutamento [...] il Ministro della pubblica istruzione realizza un'attività di monitoraggio, anche al fine di individuare nuove modalità di formazione e abilitazione e di innovare e aggiornare gli attuali sistemi di reclutamento del personale docente, nonché di verificare, al fine della gestione della fase transitoria, l'opportunità di procedere a eventuali adattamenti [...]*».

La «fase transitoria», in effetti, nella mente del legislatore, doveva servire a sanare la condizione degli aspiranti docenti che avevano iniziato il proprio percorso di abilitazione prima del varo del nuovo sistema di formazione e reclutamento degli insegnanti. Quest'ultimo nuovo sistema di formazione/reclutamento, infatti, è stato introdotto con il Tirocinio Formativo Attivo disciplinato dal Decreto Ministeriale n. 249/2010 e dal Decreto Ministeriale 30 settembre 2011.

Occorre, infatti, osservare che, fino all'anno accademico 2010/11, ossia prima dell'avvio del nuovo sistema di formazione degli insegnanti attraverso il Tirocinio Formativo Attivo di cui all'art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, regolato ed attuato dalle disposizioni di cui al Decreto Ministeriale n. 249/2010 e al Decreto Ministeriale 30 settembre 2011, le Facoltà di Scienze della Formazione Primaria e i Conservatori di Musica hanno attivato corsi abilitanti con modalità identiche rispetto ai precedenti corsi.

In relazione a tale necessità di gestire la fase transitoria, il legislatore ha aperto un primo varco nel sistema delle graduatorie ad esaurimento con l'articolo 5-bis del decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, ai sensi del quale i docenti che avevano frequentato il IX ciclo SSIS o i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), attivati nell'anno accademico 2007/2008, avrebbero potuto iscriversi a pieno titolo ("a pettine") nelle graduatorie.

Il comma 3 del suddetto art. 5-bis della legge n. 169 del 30 ottobre 2008, infine, ha stabilito che "[...] possono chiedere l'iscrizione con riserva nelle suddette graduatorie coloro che si sono iscritti nell'anno accademico 2007/2008 al corso di laurea in scienze della formazione primaria e ai corsi quadriennali di didattica della musica; la riserva è sciolta all'atto del conseguimento

dell'abilitazione relativa al corso di laurea e ai corsi quadriennali sopra indicati e la collocazione in graduatoria e' disposta sulla base dei punteggi attribuiti ai titoli posseduti [...]"

Questo primo «adattamento», tuttavia, ha creato un'evidente discriminazione e disparità di trattamento tra le categorie di **DOCENTI IMMATRICOLATI NEL 2007/08** che sono stati inseriti nelle graduatorie ad esaurimento e le categorie di **DOCENTI IMMATRICOLATI DAL 2008/09 IN POI**, che avevano intrapreso un identico percorso di studi (ovvero test preselettivi, lezioni a frequenza obbligatoria, esami in itinere, tirocinio in aula, esame finale abilitante presso corsi a numero chiuso attivati annualmente dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca), e ai quali non veniva garantito l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, nonostante entrambe le categorie di docenti avessero intrapreso il percorso di abilitazione con il «vecchio» sistema di formazione iniziale dei docenti, in vigore fino al varo nuovo regime di formazione dei docenti di cui al decreto n. 249 del 2010 recante disposizioni per «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado».

Tale disparità di trattamento, invero, emergeva anche alla luce dell'articolo 15 del suindicato decreto n. 249 del 2010, ai sensi del quale si attribuiscono pari diritti di trattamento ai docenti iscritti dal 2007 al 2010 ai corsi abilitanti di Scienze della formazione primaria e ai corsi abilitanti di cui ai decreti ministeriali 82 del 2004 e 137 del 2007 (Strumento Musicale).

Articolo 15 «Norme transitorie e finali», comma 19: «Coloro i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto sono iscritti al corso di laurea in scienze della formazione primaria concludono il corso di studi e conseguono l'abilitazione all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria secondo la normativa vigente all'atto dell'immatricolazione».

Comma 20. I diplomi accademici di II livello conseguiti ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 7 ottobre 2004, e del decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 137 del 28 settembre 2007, entro la data di entrata in vigore del presente decreto mantengono la loro validità ai fini dell'insegnamento nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, per le classi di concorso o di abilitazione di riferimento.

Comma 21. Coloro i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto sono iscritti ai corsi di diploma di II livello ad indirizzo didattico abilitante di cui al decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 ottobre 2004 n. 82 e al decreto del ministro dell'università e della ricerca 28 settembre 2007 n. 137 presso le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, concludono il corso di studi secondo la normativa vigente all'atto dell'immatricolazione e precedente l'entrata in vigore del presente decreto, con il conseguimento ^{ORDBL} previsto titolo finale abilitante per l'accesso all'insegnamento, limitatamente alle relative classi di concorso o di abilitazione per le quali sono stati ammessi."

Con l'intento di chiudere la fase transitoria e di consentire l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di tutti i docenti, iscritti nei corsi di laurea in SFP dall'anno accademico 2008/09 in poi e ai corsi AFAM e COBASLID, che avrebbero conseguito l'abilitazione all'insegnamento con il «vecchio» sistema di formazione dei docenti in vigore fino al 2010, la legge n. 14 del 24 febbraio 2012, di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, ha introdotto la norma di cui all'articolo 14, comma 2-ter, ai sensi della quale "fermo restando che le graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, commi 505, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, restano chiuse, limitatamente ai docenti che hanno conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), il secondo e il terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31A e 32A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77A, nonché i corsi di laurea in scienze della formazione primaria, negli anni accademici 2008-2009, 2009-2010 e 2010-2011, è istituita una fascia aggiuntiva alle predette graduatorie".

Occorre notare che il decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 è un decreto di proroga di termini legislativi che sono scaduti: riapre di fatto i termini di inserimento in graduatoria già previsti dal comma 3 del suddetto art. 5 bis della legge n. 169 del 30 ottobre 2008: ai sensi di tale norma, infatti, potevano chiedere l'iscrizione nella terza fascia delle graduatorie i docenti iscritti nell'anno accademico 2007/2008 al corso di laurea in scienze della formazione primaria, COBASLID o AFAM.

L'unica interpretazione possibile, dunque, della disposizione in esame è la riapertura dei termini di inserimento in graduatoria per i docenti, iscritti ai corsi di laurea in scienze della formazione primaria o AFAM dopo l'anno accademico 2007/2008, che hanno conseguito l'abilitazione a seguito della frequenza di tali corsi nei negli anni accademici 2008-2009, 2009-2010 e 2010-2011 (ossia prima del varo nuovo regime di formazione dei docenti di cui al decreto n. 249 del 2010).

Esaurita la ricostruzione del quadro normativo e regolamentare che disciplina la materia del reclutamento del personale docente, occorre adesso esporre i motivi in diritto per i quali i provvedimenti impugnati devono considerarsi illegittimi.

DIRITTO

I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2 DELLA LEGGE N. 124/1999 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 401 DEL T.U. 297/94. – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 97 COST. - ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO – ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ MANIFESTA, PER MANIFESTA INGIUSTIZIA E PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – VIOLAZIONE DEI PRECETTI DI LOGICA E RAZIONALITÀ – TRAVISAMENTO E SVIAMENTO DI POTERE.

I provvedimenti impugnati appaiono illegittimi nella parte in cui, stravolgendo la logica che ha ispirato la L. n. 124/99, conformano la graduatoria permanente secondo un meccanismo che la suddivide in fasce, disposte in ordine successivo, con l'effetto perverso di togliere ogni rilievo al merito dei docenti e per riaffermare, in palese contrasto con la Legge n. 124/99, il desueto criterio della mera anzianità di iscrizione in graduatoria per aver conseguito i titoli per l'ammissione in data precedente.

Occorre infatti rilevare come i provvedimenti impugnati con il presente ricorso ripropongano la suddivisione in fasce di soggetti destinati, in ordine progressivo, all'inserimento nelle graduatorie permanenti, suddivisione in fasce che, come già anticipato in punto di fatto, era stata introdotta dai decreti ministeriali n. 123 del 27 maggio 2000 e n. 146 del 18 maggio 2000, ritenuti da dal TAR Lazio illegittimi nella parte in cui prevedevano l'inserimento dei docenti nelle graduatorie in quattro fasce autonome disposte secondo un ordine decrescente.

Ed infatti la giurisprudenza amministrativa, con la SENTENZA TAR LAZIO, SEZIONE TERZA BIS, n. 2799 del 2001, pronunciandosi espressamente sul punto ha stabilito che

“VANNO ANNULLATI:

- a. il D.M. 27.3.2000, pubblicato nella G.U. del 17.5.2000, recante norme sulle modalità di integrazione aggiornamento delle graduatorie permanenti di cui alla legge n. 124/99, nella parte in cui (art. 2, commi IV e V) si stabilisce che l'integrazione debba avvenire secondo scaglioni indicati in ordine di precedenza e in considerazione anche del possesso o meno di requisiti di servizio nelle scuole statali;
- b. il D.M. 18.5.2000, pubblicato sulla G.U. del 23.5.2000, recante termini e modalità per la presentazione delle domande per la prima integrazione delle graduatorie permanenti nella parte in cui (art. 3 comma II) sono previste distinte fasce di inserimento in ordine di precedenza.

Il legislatore, infatti, nel dettare l'art. 2 della legge 3 maggio 1999 n. 124, non ha minimamente previsto un'articolazione della graduatoria in varie sub-graduatorie, né lo ha previsto nel modificare l'art. 401 del T.U. 297/94. Tale articolazione, disposta nei due decreti annullati, determina il sovvertimento dei principi che regolano la selezione del personale per l'accesso a uffici della P.A., privilegiando il fattore temporale (avere conseguito i titoli per l'ammissione in data precedente) rispetto al fattore merito (essere in possesso di maggiori e più rilevanti titoli).

Ciò determina, altresì, un privilegio per i soggetti più anziani che naturalmente sono fra coloro che hanno conseguito precedentemente i requisiti, in un momento in cui invece la P.A. ha ritenuto di privilegiare nei concorsi a parità di punteggio i soggetti più giovani”.

La stessa giurisprudenza ha avuto poi modo di precisare come, “ai sensi dell'art. 401 d.leg. 297/1994, come modificato dalla l. 124/1999, il criterio per la collocazione nelle graduatorie uniche permanenti del personale docente, soggette ad aggiornamenti e inserimenti, è esclusivamente quello del punteggio posseduto” (cfr. TAR. LAZIO SEZ. III BIS, 3 APRILE 2001, N. 2799).

Viene in tal modo data attuazione al principio meritocratico presente nella L. n. 124/99, principio indiscutibile dal quale l'atto amministrativo odiernamente impugnato non poteva

assolutamente discostarsi, pena la violazione dello spirito e della lettera della Legge oltre che dei principi costituzionali di buon andamento ed efficienza della P.A. sanciti all'art. 97 della Costituzione.

È di assoluta evidenza pertanto che il Decreto Ministeriale oggi impugnato reintroduce la divisione in fasce dei soggetti da inserire nelle graduatorie permanenti già a suo tempo dichiarata illegittima dalla giurisprudenza amministrativa, pregiudicando in tal modo le aspirazioni di assunzione degli odierni ricorrenti.

Ed infatti, sulla base del meccanismo sopra illustrato, non si procede alla nomina di un aspirante, se prima non risultino sistemati tutti i soggetti inclusi nelle fasce precedenti, a prescindere dal punteggio di merito conseguito.

Vengono cioè preferiti coloro che hanno conseguito titoli per l'ammissione in data precedente rispetto quei soggetti che hanno maggiori e più rilevanti titoli, laddove invece il criterio per la collocazione nelle graduatorie uniche permanenti del personale docente è solo quello del punteggio di merito conseguito, ottenuto per l'appunto in relazione ai titoli posseduti.

Caso esemplificativo:

- Sempronio supplente da 5 anni presso la scuola pubblica grazie al diploma magistrale, si è abilitato in Scienze della Formazione Primaria il 26 Marzo 2011 ed è stato inserito in IV fascia aggiuntiva alle GAE. Purtroppo però, essendo in "coda" ad oltre 1600 colleghi, pur presenziando alle nomine da Provveditorato, non riesce ad ottenere alcun incarico e, anzi, si vede surclassare da neolaureate con appena 40 punti (inserite in 3 fascia) a fronte dei suoi 89 (titoli, abilitazione e servizio). Prenderà servizio a fine settembre (mentre la scuola è iniziata al 1/09) in un comune distante 60 km da casa sua. Se fosse stato in III fascia avrebbe avuto l'incarico da Provveditorato, nella sua città e a decorrere dal 1 Settembre, poiché sarebbe stata tra i primi 500 in graduatoria. Inoltre l'anno successivo, nel rispetto del piano triennale di immissioni in ruolo, sarebbe entrato di ruolo nel comune della sua città senza essere surclassato da colleghi con la metà del suo punteggio, della sua esperienza e del suo precariato;
- Filano, 24 anni, immatricolato nel 2007/08, si laureerà a febbraio 2013 ma, essendo inserito in GAE (grazie all'emendamento all'art. 5-bis della legge 30 ottobre 2008, n. 169) scioglierà la

riserva ed inizierà ad insegnare godendo di supplenze annuali senza aver mai insegnato prima e godendo di indubbio vantaggio rispetto ai colleghi più "anziani", con punteggio nettamente superiore e insegnanti precari da anni, in possesso di medesima abilitazione.

È dunque evidente la forte disparità di trattamento rispetto a coloro che, pur in possesso di medesima abilitazione, si trovano in due fasce differenti.

Il principio meritocratico presente nella L. n. 124/99, peraltro, non può ritenersi scalfito neppure dall'inciso "salvaguardando comunque le posizioni di coloro che sono già inclusi in graduatoria" di cui al terzo comma dell'art. 401 del T.U.

Tale salvaguardia, infatti, deve essere interpretata, così come evidenziato dal T.A.R. Lazio, con sent. n. 2799/2001, secondo le comuni regole del possesso da parte di più candidati di identico punteggio.

Pertanto, in deroga, i nuovi iscritti e i trasferiti devono trovare collocazione in posizione successiva a quella del parigrado già in graduatoria.

La giurisprudenza amministrativa sul punto, è stata chiara nel precisare come "Al di fuori di questa eccezione, la posizione degli iscritti nella graduatoria è mobile, destinata in ogni caso a cedere dinanzi a quanti riescono a farsi riconoscere titoli maggiori e, di conseguenza, si presentano con punteggio più elevato" (cfr. T.A.R. LAZIO SEZ. III BIS, 3 APRILE 2001 n. 2799).

In altri termini, la salvaguardia dei docenti già inclusi in graduatoria non può estendersi sino a trasformare la graduatoria permanente in tante graduatorie (dividendola in fasce), pena lo snaturamento della stessa e la violazione dei principi costituzionali di eguaglianza e di imparzialità della P.A.

L'unico criterio di graduazione, dunque, è quello che discende dalla valutazione dei titoli al fine di individuare i più capaci e meritevoli, non essendo il momento di conseguimento dei requisiti di ammissione utile a individuare i soggetti più capaci e meritevoli.

Ed infatti, il legislatore nel dettare l'art. 2 della L. 124/99 non ha minimamente previsto un'articolazione della graduatoria in varie sub-graduatorie, né lo ha previsto nel modificare l'art. 401 del T.U. 297/94.

Inoltre, considerato che i requisiti per accedere all'insegnamento sono costituiti soltanto dal titolo di studio specificatamente richiesto e dal titolo di abilitazione allo specifico insegnamento, avendo il possesso di ogni altro titolo soltanto valore al fine di determinare il maggiore o minor merito, è evidente che la collocazione dei soggetti, che hanno conseguito i requisiti di accesso successivamente, in posizione comunque deteriore, quali che siano i titoli valutati, rispetto ai soggetti che li hanno conseguiti precedentemente, viola il principio costituzionale che garantisce l'accesso ai pubblici uffici a tutti coloro che ne hanno titolo, indipendentemente dal momento in cui l'hanno conseguito.

Pertanto, la creazione della IV fascia delle graduatorie permanenti ha, quindi, condotto a disporre, al di fuori di ogni canone di buona amministrazione e di ragionevolezza, in posizione migliore coloro che vantano un punteggio inferiore.

Tale articolazione disposta nel decreto oggetto di impugnativa si discosta illegittimamente ed irragionevolmente dal principio del pieno merito che la legge ha voluto introdurre nel reclutamento del corpo docente, sulla base del quale è del tutto normale che il soggetto che si colloca nella graduatoria con un punteggio vile, resti fuori dalle assunzioni che la legge riserva al personale più capace e preparato.

II. SULLA QUESTIONE DI COSTITUZIONALITÀ DELL' ART. 14, COMMA 2-TER DELLA LEGGE N. 14 DEL 24 FEBBRAIO 2012, OVE INTESO QUALE CODIFICAZIONE LEGISLATIVA del principio dell'inserimento in coda nelle graduatorie ad esaurimento, IN RELAZIONE ALLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 E 97 DELLA COSTITUZIONE.

L'art. 1, comma 6 del D.M. 53/2012, ha previsto che *"i titoli che danno accesso alla fascia aggiuntiva delle graduatorie ad esaurimento sono valutati solo a tale fine e non per il miglioramento del punteggio in eventuali altre graduatorie di I, II e III fascia, che potrà essere aggiornato a partire dal successivo triennio di validità delle graduatorie medesime"*.

La suddetta disposizione, invero, può essere interpretata nel senso che la collocazione dei docenti nella quarta fascia delle graduatorie, in realtà, sia temporanea, e che tali docenti, all'atto dell'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento valide per il prossimo triennio scolastico 2015/2018, potranno inserirsi "a pettine" nella terza fascia delle graduatorie ad

esaurimento, riservata a tutti i docenti che posseggono una abilitazione, comunque conseguita, nel medesimo insegnamento a cui si riferisce la graduatoria e che, per tale insegnamento, non hanno i requisiti per essere inseriti in I o II fascia. [Ricordiamo, in proposito, che la prima fascia delle graduatorie, ormai pressoché esaurita, era costituita dai docenti che al 25.5.1999 (data dell'applicazione della legge 124/99 che trasformò le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli del personale docente in graduatorie permanenti) erano inclusi nelle graduatorie dei concorsi per soli titoli; la seconda fascia, anch'essa ormai esaurita, era costituita dai docenti che alla data del 25 maggio '99 erano in possesso del requisito per partecipare ai soppressi concorsi per soli titoli.]

In altri termini, la collocazione in quarta fascia di tali docenti potrebbe essere interpretata come temporanea in quanto volta a non alterare la *par condicio* rispetto ai docenti che avevano scelto l'ufficio scolastico provinciale di inclusione, inserendosi nella terza fascia delle graduatorie, all'atto dell'aggiornamento delle stesse avvenuto nel periodo compreso tra il 12 maggio 2011 e il 2 giugno 2011 (cioè 13 mesi prima rispetto all'inserimento in graduatoria dei docenti che si trovavano nelle condizioni dei Dott. Presciutti Laura, Tempesta Alessandro e Vignali Elisabetta).

Secondo tale interpretazione, dunque, all'atto del prossimo aggiornamento delle graduatorie tutti i docenti, simultaneamente, potranno scegliere l'ufficio scolastico provinciale d'inclusione, inserendosi nella terza fascia delle graduatorie.

La norma di cui all'art. 14, comma 2-ter della legge n. 14 del 24 febbraio 2012, che ha previsto una fascia aggiuntiva in cui collocare i docenti che si trovano nella condizione della ricorrente, in virtù di un'interpretazione costituzionalmente orientata, dunque, non può costituire una codificazione normativa del principio dell'inserimento in coda nelle graduatorie ad esaurimento in forza di un mero criterio cronologico di abilitazione dei docenti.

- In tal senso, emergerebbe l'illegittimità della nota 4719 del 13 maggio 2013 del Ministero oggi resistente, il quale ha erroneamente interpretato la "*fascia aggiuntiva*" prevista dal legislatore come fascia subordinata alla terza fascia delle graduatorie.

Tuttavia, ove per assurdo si dovesse avallare ad un'interpretazione che, al contrario, consentisse di ritenere che la norma di cui all'art. 14, comma 2-ter della legge n. 14 del 24 febbraio 2012 abbia conferito fondamento legislativo al suddetto sistema degli scaglioni, non potrebbe che ritenersi l'illegittimità costituzionale di tale norma per violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione.

ILLUMINANTE, in tal senso, è il percorso argomentativo seguito dalla recentissima SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 41/2011, chiamata a pronunciarsi sull'inserimento in posizione subordinata a tutte le fasce, disposto dall'art. 1, comma 4-ter, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito nella legge 24 novembre 2009, n. 167, quale "sanzione" per i docenti che chiedevano il trasferimento da una graduatoria provinciale ad un'altra.

Ed invero, già il TAR LAZIO, SEZ. TERZA BIS, con la SENTENZA N. 10809 DEL 2008, aveva inequivocabilmente affermato che [...] legge finanziaria per il 2007, con l'introduzione delle graduatorie a esaurimento, non ha intaccato il principio che sta alla base della legge n. 124/1999, e cioè che la collocazione nelle graduatorie provinciali per l'insegnamento deve avvenire sulla base del criterio meritocratico del punteggio conseguito dagli iscritti, in relazione ai titoli e alle esperienze formative maturate da ciascun insegnante (cfr. SENT. DELLA SEZ. 3 APRILE 2001, N. 2799).

La collocazione in graduatoria non può quindi essere disposta – se non in evidente contrasto con l'ora riferito principio – sulla base della maggiore anzianità di iscrizione in una medesima e conclusa graduatoria, ciò configgendo oltre che con la richiamata normativa primaria di riferimento anche con i principi costituzionali richiamati in ricorso (di uguaglianza, art. 3; di buon andamento della p.a., art. 97; di accesso agli uffici pubblici in condizioni di uguaglianza, art. 51, comma 1) [...].

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 41/2011, non si è soffermata solo sul problema dell'"eccentrica" disciplina contenuta nella norma impugnata per il biennio 2007 – 2009 per il quale si andava in coda in caso di trasferimento in altra Provincia, ma ha rivisitato l'intera disciplina, in un tentativo di chiarificazione e razionalizzazione del diritto esistente, riaffermando il criterio

del merito quale unica regola per la collocazione all'interno delle graduatorie del personale docente.

Conclusivamente la Corte, alla fine del paragrafo 3.2 della motivazione della sentenza n. 41/2011, afferma testualmente "[...] Dal quadro normativo sopra riportato si evince che la scelta operata dal legislatore con la legge n. 124 del 1999, istitutiva delle graduatorie permanenti, è quella di individuare i docenti cui attribuire le cattedre e le supplenze secondo il criterio del merito.

Ed invero, l'aggiornamento, per mezzo dell'integrazione, delle suddette graduatorie con cadenza biennale, ex art. 1, comma 4, del decreto legge 7 aprile 2004, n. 97 (Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, è finalizzato a consentire ai docenti in esse iscritti di far valere gli eventuali titoli precedentemente non valutati, ovvero quelli conseguiti successivamente all'ultimo aggiornamento, così da migliorare la loro posizione ai fini di un possibile futuro conferimento di un incarico.

La disposizione impugnata deroga a tali principi e, utilizzando il mero dato formale della maggiore anzianità di iscrizione nella singola graduatoria provinciale per attribuire al suo interno la relativa posizione, introduce una disciplina irragionevole che - limitata all'aggiornamento delle graduatorie per il biennio 2009-2011 - comporta il totale sacrificio del principio del merito posto a fondamento della procedura di reclutamento dei docenti e con la correlata esigenza di assicurare, per quanto più possibile, la migliore formazione scolastica [...].

L'inequivocabile presa di posizione della Corte Costituzionale in termini generali a favore del criterio del merito è senza ombra di dubbio utile al fine del giudizio di evidente illegittimità costituzionale di un sistema di reclutamento del personale docente che consentisse di valorizzare, ai fini della assunzione, un elemento (quello della data di conseguimento del titolo di accesso nelle graduatorie) che nulla ha a che vedere con la valutazione del merito e con la conseguente scelta del migliore candidato per la copertura del posto pubblico.

Tale disciplina, ove dovesse ritenersi introdotta con l'art. 14, comma 2-ter della legge n. 14 del 24 febbraio 2012 a livello di normazione primaria, non potrebbe che comportare la declaratoria di illegittimità costituzionale delle epigrafate disposizioni di legge.

Ed infatti, a ben vedere, il quadro che si andrebbe a delineare non differisce in modo apprezzabile da quello censurato dalla Corte Costituzionale con riferimento all'istituto dell'inserimento in coda a tutte le fasce.

In un caso (collocazione in coda a tutte le fasce dei docenti che si trasferiscono da una provincia all'altra) come nell'altro (collocazione in fascia aggiuntiva alla III, o IV fascia, delle graduatorie con priorità nell'assunzione a favore dei docenti collocati nella fascia precedente in virtù della mera anteriorità del conseguimento del titolo di accesso in graduatoria) si consentirebbe, infatti, di acquisire una posizione di vantaggio sulla scorta di un **criterio cronologico** (l'**anzianità di iscrizione in graduatoria** per il sistema delle code o l'antecedenza nell'acquisizione del titolo d'accesso per l'iscrizione in una graduatoria provinciale per il sistema della fascia aggiuntiva o IV Fascia) del tutto svincolato dalle capacità e competenze dei candidati.

I docenti, dunque, in virtù del censurato criterio, non vedrebbero premiato l'impegno profuso nella acquisizione di competenze e di titoli vedendosi, al contrario, sopravanzare ai fini dell'accesso al posto di lavoro da soggetti meno qualificati (cioè con meno punti) ingiustamente favoriti da un sistema scientificamente pensato al fine di mortificare la professionalità degli aspiranti insegnanti.

Tale situazione si appalesa in contrasto con i principi costituzionali sopra richiamati, laddove si consideri che la norma in questione colpisce proprio quei soggetti (i laureati in Scienze della Formazione Primaria, gli abilitati AFAM e COBASLID) che, nelle intenzioni del Legislatore, dovevano compiere un percorso formativo assai più qualificante che avrebbe dovuto consentire all'Italia di equiparare il livello di preparazione dei docenti italiani a quello medio europeo.

Per concludere, dunque, appare evidente che la suddivisione della graduatoria in fasce, determinando la collocazione in posizione deteriore soggetti aventi maggior punteggio rispetto a soggetti che, con un punteggio inferiore, sono collocati in una fascia precedente, viola i principi costituzionali di cui all'art. 3, comma primo (uguaglianza), 97, comma primo

(imparzialità della P.A.) e 51, comma 1 (accesso agli uffici pubblici in condizione di uguaglianza) della Costituzione.

il fumus boni iuris si ricava dai motivi esposti nel ricorso e il periculum in mora si ricava dalle avviate operazioni di immissione in ruolo, per cui le amministrazioni scolastiche stanno già convocando i docenti in graduatoria mediante lo scorrimento, e vista la mancata inclusione della ricorrente, la stessa resterà esclusa sia da qualsiasi contratto a tempo determinato, sia, cosa ancor più importante, resterà fuori dalle immissioni in ruolo configurandosi un danno grave ed irreparabile.

A sostegno della tesi esposta da questa difesa, si cita la recente sentenza del Tribunale di Tetamo sezione lavoro n. 270 del 13/05/2014, con la quale è stato accolto il ricorso di alcuni ricorrenti che avevano conseguito la laurea in scienze della formazione primaria in un periodo successivo all'anno accademico 2010/2011, al pari della ricorrente.

Tutto ciò premesso la Dott.ssa Festa Anna, come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata

RICORRE

All'Ill.mo Tribunale civile di Civitavecchia, sezione lavoro,

affinché, verificata la sussistenza degli estremi di cui all'art. 700 c.p.c. e 669 bis e ss. c.p.c. voglia emettere, con decreto inaudita altera parte, o con ordinanza, previa audizione delle parti, i provvedimenti necessari ed idonei a consentire immediatamente - previo accertamento dell'illegittimità e conseguente disapplicazione del D.M. 53/2012, nella parte in cui consente l'ingresso nella fascia aggiuntiva delle graduatorie ad esaurimento, solo dei docenti laureati in SFP negli anni accademici 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011 (art. 1 comma 1) - l'inserimento della ricorrente nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento della provincia di Verona, per le classi di concorso: 1. Scuola primaria sostegno; 2. Scuola primaria; 3. Scuola primaria lingua inglese, previa attribuzione del relativo punteggio;

- Previo annullamento in parte qua o disapplicazione, delle graduatorie ad esaurimento impugnate (terza fascia) nella parte in cui non includono il nominativo della ricorrente, disponendo iussu iudicis tale inserimento.

ORDINARE ALL'AMMINISTRAZIONE RESISTENTE DI:

- Inserire la ricorrente nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento con il punteggio innanzi specificato e la conseguente collocazione nelle tre graduatorie: sostegno, inglese e primaria;
 - Condannare l'amministrazione resistente alla costituzione individuale del rapporto di lavoro a tempo indeterminato in favore della ricorrente, così come le sarebbe spettato in virtù del punteggio posseduto, con nomina retrodatata al 01/09/2014;
 - In subordine il congelamento di un posto;
- Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre, in solido, in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.

Ai sensi dell'art. 13 comma 3 del D.P.R. n. 115/2002 si dichiara che il valore della presente controversia è di valore indeterminato, e pertanto, al momento dell'iscrizione a ruolo sarà dovuto il versamento del contributo unificato pari ad € 259,00.

Si allegano i seguenti documenti: 1) Certificato di laurea; 2) Domanda di inserimento in IV fascia GaE; 3) Graduatorie di IV fascia GaE 2012; 4) N. 3 contratti a tempo determinato 2012/2013 e 2013/2014; 5) Domanda di aggiornamento GaE 2014/2017; 6) Reclamo avverso graduatorie provvisorie; 7) Graduatoria definitiva scuola primaria; 8) Graduatoria definitiva sostegno; 9) Graduatoria definitiva lingua inglese; 10) Prospetto disponibilità a. s. 2014/2015; 11) decreto di esclusione U.S.R. del Veneto; 12) Sentenze del Tar Lazio n. 11078/2013 e n. 4329/2014; 13) D.M. n. 53/2012; 14) Sentenza del Tribunale di Teramo sezione lavoro n. 270/2014.

Civitavecchia, addì 23/09/2014

Avv.to Giovanna Sarnacchiaro



ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA NOTIFICAZIONE

EX ART. 151 C.P.C.

- Il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente al riconoscimento dell'inserimento nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento per la scuola

primaria e per le classi concorsuali: scuola primaria, sostegno primaria e lingua inglese primaria per il triennio 2014/2017.

- Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso ut supra deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti che - in virtù di inserimento della ricorrente, nelle graduatorie ad esaurimento di terza fascia della provincia di Verona, sarebbero scavalcati in graduatoria e nel punteggio per il triennio 2014/2017;

RILEVATO CHE

La notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe eccessivamente gravosa e di difficile attuazione, in ragione dell'elevato numero dei destinatari;

- ai sensi dell'art. 150, comma primo, del codice di procedura civile *"Quando la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, il capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede può autorizzare, su istanza della parte interessata e sentito il pubblico ministero, la notificazione per pubblici proclami"*.

CONSIDERATO CHE

- la tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso;

- l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 199, n. 106, *"[...] Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta Ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]"*;

- anche quando, per mera ipotesi, la notificazione per pubblici proclami raggiunga il suo scopo in punto di fatto, rimane pur sempre un'intrinseca disparità di trattamento tra il destinatario della notificazione effettuata nei modi ordinari e chi abbia acquisito la conoscenza della pendenza del giudizio mediante l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale: il destinatario della notificazione ordinaria, disponendo del testo integrale del ricorso, potrà valutare la sua fondatezza e decidere se costituirsi o meno in giudizio, mentre il destinatario della notificazione per pubblici proclami dovrà

costituirsì in giudizio sostenendo le relative spese al solo fine di poter estrarre copia integrale del ricorso, essendo evidente che da un "sunto" non possano trarsi serie previsioni sull'esito della lite;

- la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per la Dott.ssa Festa Anna;

- già l'art. 12 della L. 21 luglio 2000, n. 205, seppur successivamente abrogato con l'entrata in vigore del D. Lgs. 104/2010, nuovo codice del processo amministrativo, aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;

- il TAR Lazio, riconoscendo la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami, ha più volte disposto, quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c., la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento per cui si controverte (si vedano, tra le tante, le ordinanze del TAR Lazio nn. 176/09, 177/09, e 179/09 che si allegano);

- anche i Tribunali di Genova e di Alba, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che "*[...] l'urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (numero dei soggetti destinatari della notifica, interesse gradatamente ridotto dei più a interloquire; esistenza di un'area tematica sul sito istituzionale) giustificano il ricorso a forma alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l'art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l'ordinanza del 31/08/2011 mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio regionale per la Liguria [...]*" (testualmente Tribunale di Genova, Sez. Lavoro, R.G. n. 3578/2011

- provvedimento del 01/09/2011 pubblicato sul sito internet del M.I.U.R.).

RILEVATO, INFINE, CHE

- tale forma di notifica continua ad essere utilizzata sistematicamente dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive.

Si veda, all'uopo, il sito del MIUR all'indirizzo:

http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_12.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto avvocato

FA ISTANZA

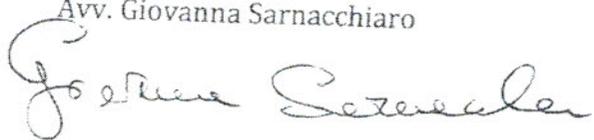
Affinché la S.V.I., valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

VOGLIA AUTORIZZARE

La notificazione del ricorso:

1. quanto ai controinteressati evocati in giudizio, tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito internet del MIUR ed inserzione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso di tale pubblicazione;
 2. quanto alle amministrazioni convenute, mediante consegna di copia all'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, via Dei Portoghesi, 12.
- Civitavecchia, addì 23/09/2014

Avv. Giovanna Sarnacchiaro



Mandato: ~~il~~la sottoscritto/a FESTA ANNA
nato/a a AVELLINO (AV il 25/6/88 residente a SAVIANO
(VA) via E SERVI DI MARIA n. 15 con la presente conferisco
all'avv.to Giovanna Sarnacchiaro del Foro di Nola, mandato speciale di
rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio in ogni sua fase e grado,
con attribuzione di ogni più ampia facoltà di legge, ivi compresa quella di
conciliare e transigere, di incassare somme e rilasciare quietanze, di spiegare
domanda riconvenzionale, di chiamare terzi in causa, di procedere
esecutivamente, di rinunciare agli atti del giudizio e di accettare le rinunce, di
proporre opposizioni ed impugnazioni e di resistere ad esse in ogni stato e
grado, di nominare sostituti processuali, cui sono concesse fin d'ora le
medesime facoltà; dichiaro, inoltre, di prestare il consenso al trattamento dei
miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196/2003, al fine dello svolgimento
dell'attività professionale espletata nel mio interesse, eleggo domicilio presso il
Vs. studio.

Firma A. ma Gene

C.F.: FSTNNA88H65A508T

Per autentica avv.to Giovanna Sarnacchiaro





TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO

R.G. 1718/2014

Il Giudice designato, Dott.ssa I. Abrusci,

LETTO il ricorso che precede,

VISTO l'art. 700 c.p.c.,

ritenuto che non sussistano i presupposti per l'emissione di un provvedimento *inaudita altera parte*;

CONVOCA

le parti davanti a se per il giorno 3.11.2014 alle ore 10,30 stanza n. 59.

Si notificchi a cura del ricorrente entro il giorno 16.10.2014.

Visto l'art. 151 c.p.c., considerate le ragioni di urgenza nonché il numero dei soggetti destinatari della notifica, autorizza la parte ricorrente alla chiamata in causa dei docenti controinteressati indicati nel ricorso mediante inserimento del ricorso e del presente decreto nell'apposita area telematica del sito istituzionale del Ministero convenuto.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di competenza.

Civitavecchia, li 06.10.2014

IL CANCELLIERE



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
20.10.2014
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Anna Rita De Fezi

IL GIUDICE

È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Chitavecchia, il 13 OTT. 2014
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Eugenia Maria Ceriti

